

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri
Avv. Enrico Vitali

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 22/2019** nei confronti di: **CARLO DE LANDERSET** nato a Verona il 17 giugno 1977 in proprio e quale Presidente del **CIRCOLO IPPICO DEL PESTRINO**, tessera FISE 002274/D nonché di **GIORGIA PAGANINI** nata Legnago il 29 settembre 2000, con tessera FISE 28660D

* * *

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 21 novembre 2019, della trasmissione in pari data da parte del Procuratore Federale, della segnalazione della Presidente di Concorso, Francesca Menga, ricevuta il 19 novembre 2019, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in data 16/17 novembre 2019 in occasione delle gare S.O. tipo B*, tenutesi in Caselle di Sommacampagna presso il Circolo Ippico Sporting Club Paradiso

Da tale comunicazione e dagli atti acquisiti, emerge che in occasione di tale evento, il cavallo Eville F.Z. , iscritto e partente nella categoria C115 con l'amazzone Giorgia Paganini, tesserata presso il Circolo Ippico del Pestrino, con istruttore il signor Carlo De Landerset, non è risultato corrispondente alla verifica del transponder (microchip) con il cavallo in gara.

In particolare, il veterinario del concorso, dott. Morandini, ha accertato che il suddetto cavallo Eville F.Z. era invero il cavallo Casper e che l'istruttore De Landerset - che aveva firmato l'ordine di partenza - si era giustificato affermando di avere dimenticato di comunicare il cambio di cavallo alla segreteria.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti di CARLO DE LANDERSET , del CIRCOLO IPPICO DEL PESTRINO e di GIORGIA PAGANINI fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 2 dicembre 2019 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.

In data 28 novembre 2019, sono quindi pervenuti tempestivi scritti difensivi del tesserato Carlo De Landerset, in qualità di presidente del Circolo Ippico del Pestrino, nei quali vengono confermati i fatti e viene precisato essersi trattato di un mero errore involontario in assenza di qualunque mala fede.

Nella medesima memoria difensiva il De Landerset evidenzia la totale estraneità ai fatti dell'amazzone Giorgia Paganini che nulla sapeva delle iscrizioni al concorso curate dal suo istruttore e chiede archiviarsi il procedimento e comunque darsi atto dalla mancanza di mala fede nei fatti occorsi.

* * *

I fatti esposti dal Presidente del Concorso Francesca Menga, e confermati dal veterinario di servizio dott. Morandini, devono ritenersi confermati e accertati nella relazione dallo stesso trasmessa a questo Giudice che, in base al Regolamento di Giustizia FISE, ha fede privilegiata.

Infatti, il rapporto o il referto, sottoscritto dal Presidente di Giuria e/o dagli Ufficiali di Gara, che abbiano constatato il fatto di cui al rilievo, redatto in modo circostanziato, con analitica indicazione di tutti i dati necessari a consentire l'esatta comprensione dei fatti ritenuti oggetto di interesse disciplinare, fa fede fino a prova contraria.

Dalle difese degli interessati, nulla emerge che possa rappresentare prova contraria di quanto accertato nella suddetta relazione, anzi, come sopra evidenziato, il tesserato De Landerset, conferma le denunciate circostanze di fatto.

Tanto precisato, è indubbia la sussistenza nei fatti accertati di un comportamento antiregolamentare in violazione della normativa federale, ascrivibile al tesserato Carlo De Landerset che deve, dunque, ritenersi responsabile dell'illecito contestato ed accertato unitamente al Circolo Ippico del Pestrino del quale il De Landerset risulta essere Presidente.

Le giustificazioni, peraltro prive di qualunque riscontro, in ordine alla verificarsi di un mero errore materiale, non possono avere rilievo neanche come attenuanti: il De Landerset ha personalmente sottoscritto l'ordine di partenza e quindi nella sua veste di istruttore e di Presidente del Circolo Ippico di appartenenza dell'amazzone Paganini e dei cavalli coinvolti, aveva tutta la possibilità – anzi l'obbligo - di rendersi conto della situazione e di evitare la partenza di un cavallo in luogo di un altro.

Deve invece essere esclusa ogni responsabilità della tesserata Giorgia Paganini in quanto, allo stato degli atti, non v'è prova che la stessa avesse consapevolezza della occorsa irregolarità.

* * *

Nella determinazione della sanzione si è tenuto conto delle non tenuità del fatto, di precedenti decisioni su casi analoghi, nonchè dell'assenza di attenuanti se non dell'art.

15 del Regolamento di Giustizia FISE e della relativa riduzione di sanzione in ipotesi di ammissione della responsabilità da parte dell'incolpato.

PQM

il Giudice Sportivo Nazionale:

- irroga al tesserato Carlo De Landerset la sanzione, di cui all'art. 6, lettera e), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, della sospensione da qualunque carica e qualifica per mesi quattro;
- irroga al Circolo Ippico del Pestrino di Verona la sanzione, di cui all'art. 6, lettera c), del Regolamento di Giustizia FISE vigente, dell'ammenda di euro 1.000,00.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, 2 dicembre 2019

F.to Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali